



Trasporti Internazionali su strada NORMATIVA, INFRAZIONI E SANZIONI

Mercoledì, 10 maggio 2017 Milano Sala Giardino - Hotel Westin Palace

In collaborazione con lo Studio legale Fadda

e in collegamento con:


























Trasporti internazionali su strada NORMATIVA, INFRAZIONI E SANZIONI

Milano, 10 maggio 2017





Stefano Fadda

s.fadda@studiolegalefadda.it
Studio Legale Fadda
16122 GENOVA - VIA PESCHIERA, 22 TEL. 010.888.782 (4 LINEE) - FAX 010.812.987
20122 MILANO - CORSO ITALIA, 8 TEL 0272.080.571 - FAX 02.87.73.04
www.studiolegalefadda.it - slf@studiolegalefadda.it



CMR Ginevra, 19 maggio 1956


Profili generali

Ambito di applicazione: criterio oggettivo e non soggettivo (artt. 1; 2 e 3)

- Trasporto a titolo oneroso di merci su strada
 - A prescindere da domicilio o cittadinanza parti
 - Luogo di ricevimento merce e luogo previsto per la consegna situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione
- Esenzioni
- Responsabilità se il veicolo sul quale si trovano le merci è trasportato, senza che queste ne siano scaricate, con altri mezzi
- Dipendenti e preposti

La CMR (artt. 4 – 5)

- Il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura
- Mancanza perdita o irregolarità della CMR
- Esemplari originali della CMR e sua sottoscrizione
- Pluralità di CMR in caso di veicoli, partite o generi di merce diversi
- Contenuto della CMR (elementi essenziali ed eventuali)



Elementi essenziali della CMR (art. 6)

- luogo e data della sua compilazione
- nome e indirizzo del mittente; del vettore e del destinatario
- luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna
- denominazione corrente della natura della merce, genere dell'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta;
- numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri
- peso lordo o quantità altrimenti espressa della merce spese relative al trasporto
- istruzioni richieste per le formalità doganali e altre
- indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla Convenzione

Elementi eventuali della CMR (art. 6)

- divieto di trasbordo
- spese che il mittente prende a suo carico
- importo del rimborso che deve essere riscosso alla riconsegna della merce
- valore dichiarato della merce e somma che rappresenta l'interesse speciale alla riconsegna
- istruzioni del mittente al vettore per quanto concerne l'assicurazione della merce
- termine stabilito entro il quale il trasporto deve essere eseguito
- elenco dei documenti consegnati al vettore
 Le parti possono menzionare sulla lettera di vettura qualunque altra indicazione ritenuta utile

Responsabilità per la compilazione della CMR (art. 7)

- Il mittente risponde per inesattezze o insufficienza dei dati di sua pertinenza, essendo tenuto a rifondere al vettore tutte le spese ed i danni subiti
- Nel caso in cui il vettore compili la CMR si ritiene, fino a prova contraria, che egli agisca per conto del mittente per i dati di sua competenza
- Il vettore è responsabile di tutte le spese e dei danni subiti dall'avente diritto alla merce a causa dell'omissione dell'indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla Convenzione

Verifiche al ricevimento della merce e presunzioni (artt. 8 e 9)

- I vizi apparenti:
 - l'esattezza delle indicazioni della lettera di vettura riguardanti il numero dei colli, i contrassegni e i numeri
 - lo stato apparente della merce e del suo imballaggio
- Le riserve motivate (con accettazione espressa da parte del mittente):
 - in caso di mancanza dei mezzi per effettuare le verifiche
 - In caso di vizi apparenti
- Verifiche ulteriori:
 - peso lordo o quantità altrimenti espressa
 - contenuto dei colli
 - spese
 - iscrizione in lettera di vettura
- Efficacia probatoria della lettera di vettura

L'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE

La Legge di stabilità 2016 e i controlli sulla strada

La Legge di stabilità 2016 (commi 646-653)

- Esclusione dal beneficio del credito d'imposta per le accise sul gasolio relativamente ai veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiori;
- misure a sostegno all'intermodalità marittima e ferroviaria;
- autorizzazione di spesa finalizzata all'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- disciplina dell'esonero parziale dalla contribuzione previdenziale per gli autisti utilizzati nei trasporti internazionali;
- novità in materia di deduzioni forfettarie delle spese e per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore;
- obbligo di esibizione della documentazione relativa al trasporto internazionale e relative sanzioni).

Legge 298/74 - Articolo 46 ter

• "Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali"): è istituito l'obbligo per il vettore di esibire agli organi di controllo "la prova documentale" relativa all'internazionalità del servizio

 La prova può essere "fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali"

Le sanzioni


- In caso di maccata esibizione dei documenti il "pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200".
- "All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento".
- Nel caso in cui "il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale" di cui sopra, ovvero anche nel caso in cui la documentazione stessa non risulti essere stata compilata conformemente alla normativa applicabile, "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000", ferme restando, nel caso in cui da ciò derivi "l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo", le sanzioni previste per i trasporti abusivi.

Decreto Interdirigenziale - 14/09/2009

- È approvato il modello di lista di controllo di cui all'allegato 1, per agevolare e rendere uniformi le procedure di controllo, nell'ambito degli accertamenti svolti su strada, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144.
- Nel corso delle operazioni di controllo su strada, svolte ai sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.
- Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi come esaustivi e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.
- Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto dirigenziale 4 dicembre 2008, n. 4802.

La lista di controllo (circolare del 4 giugno 2009)

- Data e luogo del controllo
- Dati veicolo e regime del controllo
- Apparecchio di controllo
- Dati conducente
- Verifiche effettuate sull'attività di guida
- Verifiche effettuate sulla disciplina del trasporto merci
- Documentazione di trasporto esibita
- Violazioni contestate su strada
- Autorità di controllo



Documenti a bordo mezzo

Veicolo:

- carta di circolazione veicolo originale
- copia certificato assicurazione
- attestazione taratura tachigrafi (tutti i veicoli superiori a 3,5 Ton.
- di massa complessiva)
- documenti di trasporto
- Contratto di autotrasporto o dichiarazione sostitutiva di esistenza o istruzioni scritte

Conducente:

- patente di guida
- carta qualifica del conducente CQC
- documento attestante il collegamento con la ditta di trasporto

Documenti eventuali a bordo mezzo

Veicolo:

- certificato Agrement TIR, se si effettuano trasporti internazionali in regime TIR
- certificato ATP, se previsto
- copia decreto iscrizione Gestori rifiuti, se ricorre
- copia Decreto Tecnico sanitario veicolo, se si trasportano merci deperibili e/o freschi e/o animali vivi
- autorizzazione Asl, es si trasportano animali vivi
- libro giornale dell'attività di viaggio per trasportano animali vivi con percorsi superiori a 12 ore
- Licenza comunitaria CE, se si effettuano trasporti internazionali nella comunità Europea
- licenza CEMT, se prevista
- contratto di noleggio veicolo, se previsto
- certificato Agrement (Barrato Rosa) se si trasportano merci pericolose ADR in ambito internazionale (obbligatorio per esplosivi, radioattivi, in cisterna, in scarrabili con cassone ADR)
- certificato di ispezione triennale e/o libretto MC813 e/o libretto MC452, per la cisterna se ricorre
- certificato integrativo cisterna spurgo pozzi neri, se ricorre
- certificato integrativo cassone scarrabile ADR, se ricorre
- attestato taratura limitatore di velocità, se previsto

Documenti eventuali a bordo mezzo

Conducente:

- patentino CFP, solo se si trasportano merci pericolose ADR
- patentino per trasporto gas tossici, se ricorre
- patentino per trasporto animali vivi, se ricorre
- attestato conducente, solo per autisti extracomunitari

Trasporti in regime di cabotaggio

A bordo del veicolo che effettua trasporto di cabotaggio deve esserci:

- Copia conforme della licenza comunitaria;
- Documentazione che comprovi il trasporto internazionale in entrata da cui evincersi la
- data dello scarico totale della merce (CMR o altro);
- Documentazione che comprovi ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente;
- Il cosiddetto "Documento di cabotaggio", del quale non esiste un modello predefinito, ma che deve contenere:
 - nome, indirizzo e firma del mittente;
 - nome, indirizzo e firma del trasportatore;
 - nome e indirizzo del destinatario, nonchè la sua firma e la data di consegna una volta che le merci siano state consegnate;
 - luogo e data di presa in consegna delle merci e luogo di consegna previsto;
 - descrizione della merce e del suo imballaggio nella terminologia comune e, per le merci pericolose, denominazione generalmente riconosciuta nonchè numero di colli, contrassegni speciali e numeri riportati su di essi;
 - peso lordo o quantità, altrimenti espressa, delle merci;
 - numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

Trasporti combinati

- Il documento di trasporto combinato deve contenere i seguenti elementi:
- per la tratta su ferrovia o su nave: indicazione della stazione o del porto di carico e di quello di scarico. Tale attestazione deve essere necessariamente redatta prima dell'inizio del viaggio su gomma e deve accompagnare il veicolo per tutto il tragitto e deve essere avvalorata da un timbro apposto dall'amministrazione ferroviaria o del porto.
- il nome dell'impresa che esegue il trasporto su strada;
- quando la tratta su strada è la parte iniziale del combinato: l'indicazione precisa della località di carico della merce, nel caso in cui oggetto del combinato sia la cassa mobile o il container, il luogo di agganciamento nell'ipotesi in cui si tratti di un rimorchio o semirimorchio e, infine, la località di inizio del viaggio laddove oggetto del combinato sia il veicolo o l'intero complesso veicolare;
- quando la tratta su strada è la parte terminale del combinato: l'indicazione precisa del luogo di consegna della merce o di destinazione del veicolo o dei veicoli.



CMR Ginevra, 19 maggio 1956

Esecuzione del contratto

Consegna della merce (art. 13)

- Consegna della merce e rilascio del secondo esemplare della CMR, contro ricevuta
- Perdita della merce e diritti del destinatario
- Il pagamento dei crediti risultanti dalla CMR e la riconsegna della merce dietro cauzione in caso di contestazione

Impedimenti (artt. 14, 15 e 16)

- Istruzioni da parte dell'avente diritto e relative spese
- L'esecuzione del trasporto a condizioni diverse da quelle previste nella lettera di vettura e l'adozione dei provvedimenti più opportuni nell'interesse dell'avente diritto
 - Scarico della merce e termine del viaggio
 - Custodia
 - Scelta del custode
 - La vendita della merce (deperibile o quando custodia sia eccessivamente onerosa)
- Gli impedimenti alla consegna e il diritto di disporre della merce senza il primo esemplare della CMR
- Rifiuto della merce e «ripensamento» del destinatario

Diritto di disposizione (art. 12)

- Diritto di contrordine
- Limite temporale al suo esercizio (due ipotesi)
- Diritto di disposizione del destinatario (se menzionato in CMR)
- Condizioni
 - Iscrizione su CMR
 - Indennizzo spese
 - Esecuzione possibile e senza intralcio
 - No frazionamento
- Impossibilità e responsabilità



CMR Ginevra, 19 maggio 1956

La subvezione

Corresponsabilità dei vettori successivi (artt. 34, 35 e 36)

- Presa in consegna delle marce e della CMR e corresponsabilità
- La ricevuta
- L'annotazione sul secondo esemplare della CMR
- le riserve
- Individuazione del vettore nei cui confronti può essere proposta l'azione di responsabilità

Azione di regresso (artt. 37 e 38)

- Il vettore che ha pagato un'indennità ha diritto di regresso per l'indennità, gli interessi e le spese, nei confronti dei vettori che hanno partecipato all'esecuzione del contratto di trasporto:
 - il vettore cui è imputabile il danno risponde in via esclusiva dell'indennità
 - se più vettori responsabili, ognuno risponde in propri zione alla propria responsabilità e/o alla quota di correspettivo spettante
 - nel caso in cui non sia imputabile la responsabilità, tutti i vettori rispondono in base alla quota di corrispettivo spettante
- Vettore non solvibile



CMR Ginevra, 19 maggio 1956

Responsabilità del vettore

Responsabilità per perdita o avaria (artt. 17; 20; 23; 25 e 27)

- Il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria dal momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna
- La merce si considera persa dopo 30 giorni dalla scadenza del termine ovvero dopo 60 giorni dal ricevimento da parte del vettore
- L' indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta
- L'indennità non può superare 8,33 DSP / chilo interessi
- In caso di avaria, indennità proporzionale al deprezzamento
- Sempre rimborsati:
 - il prezzo del trasporto
 - i diritti di dogana e le altre spese

Responsabilità per ritardo (artt. 17; 19 e 20)

- Il vettore è responsabile del ritardo nella riconsegna
- Mancato rispetto del termine convenuto
- Il superamento del "tempo accordato ragionevolmente a un vettore diligente, tenuto conto delle circostanze"
- Carico parziale e carico completo
- Indennità da ritardo
- Perdita da ritardo
- Richiesta di avviso di ritrovamento (forma ed effetti)

Esonero da responsabilità (art. 17)

- Colpa dell'avente diritto
- Ordine dell'avente diritto (salvo colpa vettore)
- Vizi propri della merce
- Circostanze non evitabili e non ovviabili
- Impiego di veicoli aperti e senza tendone, se previsto
- Mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie
- Manipolazione della merce a cura di terzi
- Natura delle merci
- Insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli
- Trasporto di animali vivi

Onere della prova (artt. 17; 18 e 28)

- Imperfezione del veicolo non esime da responsabilità
- Onere probatorio a carico del vettore nei primi 4 casi (slide precedente)
- Regime delle presunzioni nelle rimanenti ipotesi, ma esclusione:
 - di ammanco rilevante o perdita di colli
 - dell'esimente relativa alla natura della merce, se impiegati veicoli attrezzati
 - dell'esimente relativa al trasporto di animali vivi, se non sono state adottate tutte le cautele necessarie
- Responsabilità extracontrattuale del vettore e dei terzi per cui egli è responsabile

Furto e rapina

- Caso fortuito e forza maggiore, "per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile" (Cass., 14 novembre 2006, n. 24209)
- "La sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non è configurabile come causa liberatoria della responsabilità del vettore, qualora le circostanze in cui si sia verificata siano tali da renderla prevedibile e, quindi, evitabile" (Cass., 27 marzo 2009, n. 7533)
- Il furto ad opera di falsi agenti di ps (Trib. Milano, 6 dicembre 2001, in Dir. maritt. 2003, 924 Trib. Napoli, 30 giugno 2003, in Dir. trasporti 2004, 569)
- "La responsabilità contrattuale del vettore va individuata in base a criteri analoghi a quelli applicabili in tema di responsabilità extracontrattuale per rischio di impresa (art. 2049 c.c.), avvicinandosi alle fattispecie di responsabilità oggettiva" (cass., 8 agosto 2007, n. 17398)

Dichiarazione di valore o di interesse alla consegna (artt. 24 e 26)

- La dichiarazione di valore sostituzione del limite
- L'interesse speciale alla riconsegna risarcimento del danno supplementare provato
- Supplemento del corrispettivo
- Menzione in CMR

Responsabilità aggravata (art. 29)

Nel caso di:

- dolo
- colpa parificata al dolo

Non si applicano le disposizioni che:

- escludono la responsabilità
- limitano la responsabilità
- invertono l'onere della prova

Dipendenti e preposti

Dolo e colpa grave

- Il dolo: volontà coscienza e consapevolezza
- Colpa grave: "un comportamento consapevole che, pur senza la volontà di danneggiare altri, sia connotato da straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti" (Cass. 19 novembre 2001, n. 14456)

Dolo e colpa grave - casistica

- La consegna della merce a persona non qualificatasi, non legittimata dal destinatario alla ricezione, ed all'interno di locali non sicuramente riconducibili al destinatario stesso (Cass., 7 ottobre 2008, n. 24765)
- Danni da bagnamento ipotesi contraddittorie
 - Trib. Monza, 9 maggio 2007, n. 1457/07
 - Trib. Monza, 7 aprile 2008, n. 977/08
 - La decisione di appello
- Furto in pausa pranzo
 - Trib. Milano, 9 aprile 2001, in Dir. trasporti 2003, 674
 - Trib. Milano, 14 giugno 2001, in Dir. trasporti 2003, 674
- Cassazione l'incertezza interpretativa
 - Cass., 19 novembre 2001, n. 14456
 - Cass., 14 novembre 2006 n. 24209

Reclamo (art. 30)

- Presunzione di conformità
- Contraddittorio e riserve
 - Perdite o avarie apparenti, alla riconsegna
 - Perdite o avarie non apparenti, entro 7 giorni, riserve per iscritto
- In caso di contradditorio, limiti alla prova contraria (7 giorni, solo per non apparenti)
- Ritardo, riserva scritta entro 21 giorni

Prescrizione (art. 32)

- Travolge azione ed eccezione
- Annuale, salvo dolo o colpa equiparata, tre anni
- Decorso:
 - nel caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata
 - nel caso di perdita totale, dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine convenuto o, se non è stato convenuto un termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore
 - in tutti gli altri casi, dalla scadenza di un termine di tre mesi dalla data della conclusione del contratto di trasporto
- Il reclamo scritto sospende la prescrizione
- I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il decorso della prescrizione

Competenza giurisdizionale (artt. 31 e 33)

- Sono competenti i giudici dei Paesi:
 - contraenti designati di comune accordo dalle parti
 - sul cui territorio il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto
 - sul cui territorio si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici
- Ne bis in idem
- Esecutorietà delle sentenze in altri Paesi limiti
- Cauzione
- Clausola compromissoria



TRASPORTI INTERNAZIONALI

Il salario minimo

La direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE

- Ai sensi della direttiva 96/71/CE si verifica un distacco quando le imprese "distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell'ambito di un contratto concluso tra l'impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa che lo invia"
- «Per lavoratore distaccato si intende il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente»


Condizioni paritetiche

- In questo caso devono essere garantiti parità di condizioni riguardo a :
 - periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
 - durata minima delle ferie annuali retribuite;
 - tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
 - condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
 - sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
 - provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
 - parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

Implicazioni nei trasporti

- Il caso tedesco
- La legge Macron
- La normativa austriaca
- La disciplina nazionale





Grazie per la vostra attenzione!